

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
AREA PROCUREMENT
UFFICIO CONTRATTI
Via XX Settembre n. 123/A - 00187 ROMA
PEC stamadifesa@postacert.difesa.it

Allegati: n. 5

Annesso: n. 1

OGGETTO: Condizioni particolari di Trattativa Diretta n. 4098489 – 197 _ Servizio di studio in merito alla possibilità di impiego dei servizi di connettività erogati da costellazioni di tipo commerciale in regime di orbita bassa (c.d. Low Earth Orbit).

Importo a base gara: Euro 110.655,74 I.V.A. esclusa.

Spett.le **SDA Bocconi School of Management**
Via Sarfatti, 10
Milano (MI)

^^^^^^^^^^

1. OGGETTO DELL'APPALTO E INVITO A PRESENTARE OFFERTA.

Si porta a conoscenza di codesto Ateneo che il VI Reparto dello SMD ha necessità di acquisire quanto in oggetto per l'anno 2024.

Per quanto precede, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b., del D.Lgs 36/2023, è indetta la presente procedura di affidamento nell'ambito del portale www.acquistinretepa.it della Consip S.p.a. mediante Trattativa Diretta per la quale codesto Ateneo è invitata a presentare un'offerta per l'affidamento del servizio da aggiudicarci con il criterio del minor prezzo.

2. OFFERTA A SISTEMA.

L'offerta, FIRMATA DIGITALMENTE dal legale rappresentante di codesto Ateneo a ciò abilitato, dovrà essere caricata nel sistema entro la data di chiusura specificata nel Sistema e riportare il minor prezzo offerto a corpo IVA esclusa.

L'offerta rimarrà fissa e invariata per tutta la durata del Contratto, fatto salve eventuali future disposizioni normative in merito. L'offerta non dovrà essere né plurima né contenere condizioni né riserve di sorta e sarà ritenuta impegnativa e quindi non suscettibile di variazione alcuna.

3. AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere ogni elemento utile a verificare la conformità della documentazione eventualmente presentata in gara e la congruità dei prezzi.

Il Contratto, a norma dell'art. 55, comma 2, del d.lgs. 36/2023, sarà stipulato senza applicazione del termine dilatorio previsto dal l'art. 18 commi 3 e 4, entro 5 giorni successivi alla ricezione della documentazione riportata nei successivi sotto paragrafi.

3.1. IMPOSTA DI BOLLO

L'impresa sarà invitata ad assolvere agli oneri afferenti all'imposta di bollo, ove dovuta, di cui all'art. 18, comma 10 del Codice secondo una delle seguenti modalità:

- versamento eseguito tramite F24 per la quale si invierà la relativa quietanza;
- pagamento in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 26/10/1972, n. 642, mediante indicazione del numero di autorizzazione rilasciato dall'Agenzia delle Entrate di

competente per territorio.

3.2. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 53, comma 4, l'Ateneo sarà invitata a presentare una garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale.

3.3. REQUISITI GENERALI E SPECIALI, DICHIARAZIONI.

L'Ateneo dovrà procedere con il rilascio delle dichiarazioni obbligatorie afferenti al possesso dei requisiti di ordine generale (ex art. 94 e seguenti del D.lgs. 36/2023) utilizzando il Documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) come da format predisposto a sistema, lo stesso dovrà essere compilato mediante l'utilizzo dell'apposita funzione eDGUE presente sul cruscotto MePA e relativa Dichiarazione integrativa (**Allegato A**) al DGUE di cui all'art. 95 e 98 del Codice, come da format generato dal sistema. L'operatore economico a conclusione della procedura dovrà scaricare il documento denominato *response.xml* che dovrà essere caricato nella documentazione da reinviare (**Allegato D**).

Inoltre l'impresa dovrà fornire la documentazione a comprova dei requisiti autodichiarati mediante il sistema FVOE 2.0 reso disponibile dall'ANAC.

Qualora l'Ateneo non presenti o comunque ritardi in modo ingiustificato la presentazione e/o la formalizzazione dei documenti richiesti nei precedenti sotto paragrafi, l'Amministrazione (a suo insindacabile giudizio) valuterà se dichiarare inadempiente l'Ateneo e procedere in danno della stesso.

E' fatta salva la possibilità riconosciuta all'Amministrazione di procedere a:

- affidare l'appalto ad altro operatore economico (mediante nuova procedura di scelta del contraente);
- segnalare il fatto all'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione (ANAC).

4. CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO.

L'appalto dovrà essere eseguito nel rispetto delle disposizioni particolari di seguito riportate.

4.1 DURATA DELL'APPALTO.

L'appalto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di approvazione del Contratto e avrà tempi di esecuzione pari a 6 mesi.

4.2 IMPORTO CONTRATTUALE.

Il prezzo da corrispondere per l'appalto eseguito a perfetta regola d'arte sarà pari all'importo dell'offerta successivamente accettata dall'Amministrazione. Il prezzo comprende, tra l'altro:

- l'eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal Fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
- le spese e, in generale, tutti gli oneri per la corretta esecuzione della fornitura franco i locali dell'Amministrazione ed in generale quanto previsto per assicurare l'esecuzione dell'appalto a perfetta regola d'arte.

Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al Contratto.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

4.3 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.

Il Fornitore assicura che il prezzo offerto non è superiore a quello praticato per prestazioni analoghe ai migliori clienti pubblici o privati, anche in ambito internazionale. In caso di violazione, rilevata Contratto durante, s'impegna, per tutto il periodo contrattuale, fino al momento della completa esecuzione dell'appalto (intendendo inclusa nella fase di esecuzione anche il periodo di garanzia), a ridurre il prezzo entro i limiti predetti, restituendo quanto

eventualmente percepito in più, maggiorato degli interessi legali misurati dalla data di riscossione alla data di restituzione.

4.4 FATTURAZIONE E PAGAMENTI.

Il pagamento sarà effettuato al termine delle prestazioni a mezzo bonifico a cura della Stazione Appaltante, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla ricezione dell'attestato di regolare esecuzione delle prestazioni/certificato di verifica di conformità, ovvero, se successiva, dalla data di ricezione della fattura elettronica emessa e ricevuta tramite il Sistema di Interscambio (SdI) e nel rispetto del formato e dei contenuti stabiliti dall'allegato A al Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 03/04/2013, n. 55, con particolare riferimento ai seguenti dati obbligatori: a) Codice Univoco Ufficio: **JJE114**; b) CIG di riferimento.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà riportare, a pena di irricevibilità e dell'inesigibilità dei relativi crediti, l'esplicito riferimento al Contratto ed al relativo ordinativo di spesa e contenere il dettaglio delle prestazioni commissionate dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Inoltre, la decorrenza del termine di pagamento è sospeso a partire dalla data di ricezione della comunicazione al Fornitore in merito alla mancata completezza della fattura e/o dei documenti/procedura sopra prevista. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di avvenuto perfezionamento del documento carente.

Ai fini del pagamento, questo Ufficio procederà:

- con le verifiche di cui all'art. 48-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40;
- a richiedere, ai fini del pagamento del corrispettivo, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante per il Fornitore la piena regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori.

4.5 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI.

Ai fini di quanto previsto dagli artt. 3 e 6 della L. 13/09/2010, n. 136, il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente atto. A tal proposito, lo stesso s'impegna a fornire, entro **7 (sette)** giorni dalla loro accensione (o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica), gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, ai pagamenti del presente atto nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso (**allegato C**). Il Fornitore provvederà, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

In particolare, in applicazione delle disposizioni recate dal succitato art. 3:

- tutti i movimenti finanziari posti in essere dal Fornitore e/o subappaltatore/i autorizzato/i riferiti al presente atto, devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifici bancari o postali (ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni) e contenere il codice identificativo di gara (CIG) di cui alla presente appalto;
- tutti i contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori in dipendenza del contratto, devono riportare, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale le parti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata legge (i contratti in parola, dovranno essere inoltrati a cura e spesa dall'OE aggiudicatario all'Amministrazione per la prescritta verifica).

Resta inteso che:

- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

- il Fornitore o l'eventuale subappaltatore o subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante.

4.6 INADEMPIMENTI.

Per ogni Giorno calendariale di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o all'Unità organizzativa ovvero ad una causa di forza maggiore o ad un caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la erogazione delle prestazioni, l'operatore economico è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una penale calcolata in misura giornaliera dell'1‰ (un per mille) del corrispettivo dell'appalto oggetto dell'inadempimento. Resta inteso che l'importo della penale non potrà superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'O.E. esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto. In tal caso il Responsabile del procedimento applicherà all'O.E. le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'O.E. dal Responsabile del procedimento per iscritto. L'Operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile del procedimento nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte a giudizio del Responsabile del procedimento ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'O.E. le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Il Responsabile del procedimento potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'O.E. a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'O.E. medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'O.E. dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Responsabile del procedimento di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito

4.7 CODICE COMPORTAMENTALE.

Il Fornitore, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16/04/2013, n. 62, recante il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori, a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal citato provvedimento.¹

La violazione di tali obblighi, in relazione alla propria gravità ed alla compatibilità degli stessi con le circostanze concrete, comporterà l'applicazione delle penali previste dal paragrafo 1.10 (per le violazioni valutate lievi) ovvero, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, incluso il ricorso alla procedura di esecuzione in danno previste dall'art. 124, comma 3, del D.P.R. 236/2012.

Qualora venga riscontrata l'eventuale violazione, l'Amministrazione contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un congruo termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non siano presentate o vengano accolte, l'Amministrazione procederà ai sensi del precedente capoverso.

¹ URL:

<http://www.difesa.it/Amministrazionetrasparente/persociv/civile/Pagine/Codicidicomportamentoedisciplinari.aspx>

4.8 PATTO D'INTEGRITA'

L'Ateneo, ai fini dell'affidamento, si impegna, con la formulazione dell'offerta, ad inviare in allegato il Patto d'integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ateneo concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lettere f) e h) del D.lgs. 36/2023, come da format in **allegato B**.

4.9 TUTELA DEL SEGRETO MILITARE

L'Ateneo ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e, comunque, anche successivamente, senza limiti temporali, alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, è vietato sia effettuare, esporre o diffondere riproduzioni, fotografie e simili afferenti ai locali/aree degli edifici ove transiterà, sia copie di backup o similari diverse da quelle necessarie per la corretta esecuzione dell'attività (in tal caso, prima di ogni operazione, è fatto obbligo informare preventivamente l'Amministrazione competente al rilascio delle relative autorizzazioni).

4.10 CLAUSOLA SOSPENSIVA

Mentre il Contratto vincola il Fornitore fin dal momento della sottoscrizione dell'Ordine diretto di acquisto, lo stesso non sarà obbligatorio per l'Amministrazione se non dopo che la stessa l'avrà approvato nei modi di legge.

5. SOCCORSO ISTRUTTORIO, ORDINAZIONE DELL'APPALTO, VARIE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 101, del d.lgs. 36/2023, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardino gli elementi delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dall'O.E. in base alle disposizioni di legge e alle presenti condizioni, comporterà l'avvio della procedura prevista dalla citata disposizione.

In tal caso, l'Amministrazione assegnerà all'O.E. un termine, **non superiore a dieci giorni**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui l'O.E. non produca quanto chiesto nel termine assegnato, l'Amministrazione procederà con l'esclusione della stessa ovvero con la revoca del provvedimento di aggiudicazione ove l'O.E. sia stata dichiarata tale.

In relazione ai prezzi praticati ed ai finanziamenti ricevuti, l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di annullare il procedimento in qualsiasi momento, fintanto che il Documento di Accettazione non sia stato sottoscritto e caricato nel Sistema. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si procederà come detto nei casi di:

- mancata disponibilità dei fondi relativi alla specifica esigenza;
- sopravvenuti motivi di opportunità e/o di pubblico interesse;
- attivazione di nuove convenzioni da parte della Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 26 della L. 23/12/1999, n. 488 (in tal caso si procederà con l'adesione alla Convenzione ove più conveniente).

Altresì, resta ferma l'insindacabile facoltà dell'Amministrazione di chiedere:

- un miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari al 5% del valore di aggiudicazione;²
- una riduzione dei prezzi di aggiudicazione di quei prodotti risultanti superiori rispetto ai prezzi

² Ai sensi del disposto dell'art. 8 (trasparenza e realizzazione della spesa pubblica per beni e servizi), comma 8., let. a) del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89).

di riferimento eventualmente pubblicati ³ dall'Autorità Nazionale Anticorruzione sul proprio sito ⁴ ed entro i limiti di questi ultimi (nel caso in cui tale riduzione non venga accordata dall'O.E. miglior offerente, l'Amministrazione si riserva di procedere alternativamente come segue):

- ✓ aggiudicare l'appalto per la sola parte dei Prodotti i cui prezzi sono già inferiori rispetto ai prezzi di riferimento (nel caso in cui l'offerta ridotta resti più conveniente a parità di Prodotti rispetto alla seconda miglior offerta acquisita in gara);
- ✓ sottoporre la seconda miglior offerente alla medesima procedura avviata con l'O.E. miglior offerente;
- ✓ non procedere con l'aggiudicazione dell'appalto.

Nulla sarà corrisposto all'O.E. a titolo di risarcimento o rimborso per le spese eventualmente sostenute per la partecipazione alla gara in parola ovvero per la mancata aggiudicazione e/o stipula del Contratto salvo quelle espressamente previste dal D.P.R. 236/2012.

Inoltre, si precisa che:

- tutte le dichiarazioni che l'O.E. dovrà rendere in sede di Trattativa Diretta, dovranno essere inviate e mezzo Me.Pa. o PEC (in base alla richiesta dell'Amministrazione) e sottoscritte digitalmente;
- le dichiarazioni sostitutive accertate non veritiere e rese dall'O.E. ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), determineranno la perdita di ogni diritto acquisito con la Trattativa Diretta (e la conseguente revoca dell'aggiudicazione o la risoluzione del Contratto) e l'incameramento della cauzione (provvisoria, definitiva) e l'adozione degli eventuali provvedimenti di legge previsti;
- il riferimento a tutti i provvedimenti di legge e regolamentari richiamati nelle presenti condizioni, devono intendersi effettuati ai rispettivi testi vigenti ossia come eventualmente integrati dai successivi provvedimenti legislativi.

Ai sensi degli articoli 31 e 159 del D.Lgs. 50/2016 il responsabile della fase di affidamento in parola è il Ten. Col. com. Sergio CARBONE - tel. 06/46912793 - mail: cra.contratti.infocom1@smd.difesa.it.

6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento) e, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di attuazione della Legge 25 ottobre 2017, n. 163, ai sensi degli articoli 11 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto non incompatibili, si informa l'O.E. che il trattamento dei dati personali da lei forniti in sede di affidamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è obbligatorio e finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni eventualmente nominate per le finalità del presente avviso, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazioni a terzi in applicazione di specifiche disposizioni previste dalle disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori e della

³ Ai sensi del disposto dell'art. 9 (acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento), comma 7., del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89).

⁴ Già Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture: URL <http://www.anticorruzione.it>.

connessa normativa.

In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

- a. il Titolare del trattamento è lo Stato Maggiore della Difesa, con sede in Roma al Via XX Settembre, 123/A. Il Titolare può essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica cra.caucontratti@smd.difesa.it;
- b. il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai recapiti mail rpd@rpd.difesa.it e rpd@postacert.difesa.it;
- c. la finalità del trattamento è riportata al para. 1 del presente procedimento;
- d. i dati potranno essere comunicati ad altri soggetti direttamente interessati al procedimento (a titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano gli Enti dell'Amministrazione della Difesa, Amministrazioni dello Stato, Autorità Nazionale Anticorruzione, Enti certificanti a vario titolo, Enti previdenziali);
- e. il periodo di conservazione è fissato in un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrativa e contabile;
- f. l'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.

All'operatore economico sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, nonché, in quanto compatibili, quelli di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 196/2003, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi.

Per ogni ulteriore elemento eventualmente occorrente ai fini della presente procedura, è possibile contattare il Responsabile del procedimento menzionato al para. 6 tutti i giorni feriali dal lunedì al giovedì dalle ore 08.30 alle ore 16.00 ed il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE PER LA FASE DI AFFIDAMENTO.

Ten. Col. Walter Mitola PETRUZZELLI

ALLEGATI:

- **Allegato A** – Dichiarazione integrativa
- **Allegato B** – Patto di Integrità
- **Allegato C** – Tracciabilità dei flussi finanziari
- **Allegato D** – DGUE documento generabile attraverso il portale di partecipazione alla procedura di trattativa diretta 4098489

ANNESI:

- Capitolato tecnico

STATO MAGGIORE DIFESA

VI REPARTO – INFORMATICA CYBER E TELECOMUNICAZIONI

CAPITOLATO TECNICO SPECIALE D'APPALTO PER L'ELABORAZIONE DI UNO STUDIO IN MERITO ALLE POSSIBILITÀ DI IMPIEGO DELLE COSTELLAZIONI DI SATELLITI LOW EARTH ORBIT (LEO) IN AMBITO GOVERNATIVO IN OTTICA CYBER.¹

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina il contratto per la fornitura di un servizio per l'elaborazione di uno studio che consenta di approfondire diverse opzioni basate sia su elementi prettamente tecnologici e di *cyber defence* che sull'analisi dei modelli di *business* e del potenziale utilizzo di una costellazione di telecomunicazioni in orbita bassa terrestre, prendendo a riferimento i servizi offerti dai maggiori provider commerciali nello specifico settore che ha subito negli ultimi anni una decisa accelerazione verso un livello di operatività ormai maturo e rilevante.

Il programma ha quale fine principale quello di identificare possibili scenari di implementazione di connettività moderna e innovativa a supporto degli obiettivi strategici di SMD VI Reparto nell'ambito delle comunicazioni satellitari di tipo *Low Earth Orbit* (LEO), con riferimento alle pertinenti strategie, tecniche e tecnologie di *Cyber Defence*.

Si intende, pertanto, analizzare prospettive di sviluppo di tale settore che possano bilanciare gli sforzi economici di investimento e di operatività degli asset strategici, nonché valutare gli impatti di tipo cyber che tale tecnologia potrebbe portare nell'ambito dell'infrastruttura della Difesa.

Per la specificità e le tematiche altamente settoriali trattate dallo studio oggetto dell'impresa e il taglio fortemente accademico chiesto per l'elaborazione dello stesso, è necessario identificare un ente accademico in grado di riunire expertise economiche, manageriali e di competenza strategica, coinvolgendo ingegneri e scienziati, per l'applicazione delle tecnologie dello spazio nel mondo delle imprese di oggi. Al riguardo, è fondamentale capitalizzare collaborazioni già in atto tra l'A.D. e enti accademici in modo da complementare attività di ricerca già avviate.

In tale contesto, lo *Space Economy Evolution Lab* (SEE Lab) della *School of Management Bocconi* rappresenta l'Ente Accademico che esprime le migliori capacità multidisciplinari per capitalizzare le expertise accademiche e imprenditoriali dei propri partner, nell'ambito dell'economia spaziale e che ha già in atto una convenzione con la Difesa per lo sviluppo delle tematiche afferenti alle comunicazioni satellitari.

Le prestazioni dovranno essere svolte **dall'Ente Accademico aggiudicatario (EAI)** con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale. Dovrà essere garantita una organizzazione dedicata all'esigenza e l'EAI dovrà assumersi il rischio d'impresa in caso di non corretta erogazione del servizio, fatto salvo quanto previsto nel presente capitolato.

Risultati attesi

L'esecuzione delle attività sarà impostata in modo collaborativo, prevedendo continui momenti di confronto, nonché garantendo il continuo supporto da parte della Difesa per l'accesso e la

¹ Il presente documento riporta un articolato di massima. Per la definizione dello stesso, si rimanda a contatti diretti con lo scrivente, al fine di caratterizzare gli elementi pertinenti rispetto all'affidamento.

comprensione delle specificità militari nell'ambito delle comunicazioni satellitari, coinvolgendo tutti i referenti che la Difesa indicherà come rilevanti. I risultati dello studio dovranno confluire in:

- un documento, corredato da raccomandazioni per eventuali futuri sviluppi quantitativi e dal modello economico-finanziario elaborato;
- un *workshop* finale per la discussione e la condivisione degli esiti dello studio.

L'EAI dovrà porre particolare attenzione al trasferimento delle conoscenze e dei risultati ottenuti al termine di ciascuna fase², al fine di supportare il VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa nella piena maturazione delle competenze necessarie per comprendere appieno le tematiche complesse oggetto di studio.

Articolo 2

Durata dell'appalto

Il presente contratto avrà durata di 6 mesi e dovrà completarsi entro giugno 2024, come declinato nel requisito tecnico operativo allegato alla lettera di mandato del VI Reparto di SMD con prot. **M_D A0D32CC REG2023 0165393** in data **04-08-2023**.

Articolo 3

Modalità di espletamento del servizio

Le attività da condurre dovranno essere eseguite in conformità:

- alle vigenti normative sul trattamento dei dati personali³;
- alle norme in materia di gestione del bilancio dello Stato;
- ai requisiti di sicurezza previsti dall'Amministrazione Difesa⁴.

Le diverse attività di coordinamento e riunione, conformemente alla disponibilità di idonei spazi nelle infrastrutture della Difesa, potranno avvenire sia presso SMD VI Reparto che presso le sedi dell'EAI o in modalità video teleconferenza.

L'EAI, attraverso apposito atto di nomina, sarà nominata dall'Ente fruitore del servizio Responsabile dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività disciplinate dal discendente Contratto, in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla loro libera circolazione (Regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR) e dal Decreto legislativo n. 51/2018, attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, riguardante il trattamento dei dati personali da parte delle Autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Articolo 4

Consegne

L'EAI dovrà porre particolare attenzione al trasferimento delle conoscenze e dei risultati ottenuti al termine di ciascuna fase, al fine di supportare il VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa nella piena maturazione delle competenze necessarie per comprendere appieno le tematiche complesse oggetto di studio. Il software eventualmente sviluppato ovvero modificato rimane di proprietà dell'Amministrazione della Difesa.

² Le "fasi" non sono da intendersi in modo rigido, ma saranno riferite al periodo di analisi/approfondimento di argomenti ritenuti fondamentali per l'impresa e saranno concordati tra EAI e Responsabile del Progetto/DEC.

³ Regolamento n. 2016/679 in materia di "Data Protection" (GDPR - *General Data Protection Regulation*).

⁴ Direttiva SMD-I-024, "Procedure sulla gestione in sicurezza dei servizi informatici non-classificati della Amministrazione Difesa".

Articolo 5

Importo complessivo dell'appalto

L'impresa in oggetto può essere soddisfatta nell'ambito dell'esigenza rappresentata con la lettera di mandato del VI Reparto di SMD prot. **M_D A0D32CC REG2023 0165393** in data **04-08-2023**, significando che è stata recepita in programmazione nella variante 4 al Documento di Mandato 2023 (M_D A0D32CC REG2023 0213570 09-10-2023) sul capitolo 7120/23 come **ANN**, in priorità **A1**, pianificata sulla **VSP 160 7120-23C 120PB 12 086-149**, per un importo massimo complessivo di **135.000,00** (IVA compresa).

Articolo 6

Revisione prezzi

I prezzi del presente appalto non saranno soggetti ad alcuna revisione e pertanto rimarranno invariati per tutta la durata del contratto.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili l'EAI potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. L'EAI aggiudicataria, qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

Articolo 7

Direttore dell'esecuzione/direttore dei lavori

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

Il Referente del progetto (csd. *Project Manager*) è il Col. Francesco PELLEGRINO, effettivo allo Stato Maggiore della Difesa – VI Reparto con l'incarico di Capo Ufficio Sistemi TLC e Reti.

La Direzione d'Esecuzione contrattuale sarà a cura di SMD VI Reparto che proporrà la nomina del Ten. Col. Pierpaolo Belsito, Capo Sezione Connettività e Agenzia NALLA⁵, a Direttore d'Esecuzione contrattuale.

Articolo 8

Avvio dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione (DdE) è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora il DdE non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Articolo 9

Rappresentante per l'appaltatrice sui luoghi di lavoro

N.A.

Articolo 10

Personale dell'appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari

⁵ National Long Lines Agency, in ogni Paese Membro della NATO è presente un'Agenzia che fornisce supporto per la fornitura di circuiti commerciali satellitari e terrestri e agisce come intermediario tra i Demanders e i Provider di Telecomunicazioni accreditati.

L'impresa dovrà impiegare personale in maniera esclusiva e in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni. In particolare, dovranno far parte del team per lo sviluppo dello studio almeno un direttore scientifico e ricercatori secondo i profili indicati in RTO.

L' EAI, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore terziario avanzato e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;

Articolo 11

Tipologia dei locali soggetti all'appalto

N/A

Articolo 12

Tipologia dei servizi/lavori/forniture oggetto dell'appalto

La tipologia dei servizi definiti nel perimetro di riferimento dovrà essere orientata a conseguire i sottoelencati obiettivi:

1. Panoramica delle costellazioni in orbita bassa terrestre: distinzioni dai tradizionali satelliti geostazionari e dalle precedenti generazioni LEO. L'analisi si baserà su considerazioni di natura strategica e di mercato degli attuali progetti di costellazioni di telecomunicazione;
2. Analisi strategica delle esigenze della Difesa in termini di aspetti logistici, operativi e finanziari delle comunicazioni satellitari; dovranno essere condotti approfondimenti col supporto dei principali esperti militari di Difesa e Forze Armate per poter effettuare anche una *Gap analysis* rispetto all'esistente (i.e. tecnologia, processi, organizzazione);
3. Analisi strategica del portfolio di servizi offerto dai provider commerciali con particolare riferimento ad eventuali servizi "Riservati ad Uso Governativo" che potrebbero offrire opportunità di grande interesse per l'A.D.;
4. Approfondimento riguardante la modalità di utilizzo di provider commerciali nel contesto della Difesa con particolare riferimento all'ambito *cyber defence* ed alla salvaguardia dei dati della Difesa, prevedendo l'analisi della relativa minaccia e delle possibili *mitigation measures*;
5. Approfondimento riguardante gli aspetti sia tecnologici che economici relativi ad un'iniziativa a carattere interforze – denominata **REGULUS** – recentemente avviata dalla Difesa mirata a condurre attività sperimentali su prodotti tecnologicamente maturi per la valutazione di servizi di connettività, proposti da provider commerciali già operanti sul mercato delle comunicazioni satellitari ad orbita bassa (attività da condurre in sinergia con gli specialisti della Difesa).
6. Considerazioni geopolitiche e di potenziali cooperazioni internazionali al fine di instaurare collaborazioni con diversi attori (pubblici e privati)
7. Considerazioni qualitative e orientamento strategico sul mercato attuale e potenziale, formulando il *case scenario* di costellazioni di satelliti LEO lanciati dalla Difesa al fine di dare copertura al csd. "Mediterraneo allargato".

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'EAI con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale. Dovrà essere garantita una organizzazione aziendale dedicata all'esigenza.

Tutta la documentazione prodotta, relativa alle attività oggetto del presente capitolato tecnico, è di proprietà della Difesa e dovrà essere consegnata formalmente al termine della fase esecutiva.

Articolo 13

Oneri a carico dell'Amministrazione Militare committente

N.A.

Articolo 14

Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Saranno a carico dell'EAI, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti il servizio oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. l'EAI non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. Nominare e comunicare al Committente un Referente dell'Impresa in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'EAI per le soluzioni e le decisioni afferenti l'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

Articolo 15

Disposizioni in materia di sicurezza

N.A.

Articolo 16

Raccolta e smaltimento rifiuti

N.A.

Articolo 17

Interventi straordinari

N.A.

Articolo 18

Materiale di consumo ed attrezzature

N.A.

Articolo 19

Vigilanza e controlli

N.A.

Articolo 20

Verifica di conformità

L'appalto è soggetto a verifica di conformità, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Articolo 21

Inadempimenti e penalità

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'EAI appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale (1). L'eventuale applicazione delle penali non esime l'EAI appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

Il responsabile del procedimento o il Direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale l'EAI avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura all'EAI appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altro operatore, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso l'EAI è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

(1) L'art. 113-bis, comma 4, del codice dei contratti dispone: "I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale".

Articolo 22

Risoluzione del contratto

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo

di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 2 (due) giorni anche non consecutivi nel corso della durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificano deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Articolo 23

Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.

Articolo 24

Riserve e reclami

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Articolo 25

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Articolo 26

Variazioni entro il 20%

L'entità della fornitura, indicata negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'ente valore indicativo.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 27

La sospensione dell'esecuzione del contratto

Il verbale di sospensione

Il Direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Articolo 28

Garanzia ed assistenza post-vendita

N.A.

Articolo 29

Pagamento delle fatture

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla emissione della fattura medesima.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale dell'EAI.

I pagamenti saranno effettuati tramite tesoreria provinciale dello stato. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

A norma dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. Per l'erogazione dell'anticipazione valgono i presupposti e condizioni fissati dal predetto comma 18.

Articolo 30

Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 31

Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria

del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'Appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Articolo 32

Riservatezza

L'Impresa ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

L'Impresa è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

Articolo 33

Norme regolanti il servizio/fornitura/lavoro

N.A.

Articolo 34

Domicilio e recapito dell'impresa

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito dell'Impresa e il nominativo del Rappresentante dell'Impresa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta dall'Impresa stessa al Direttore dell'esecuzione. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Articolo 35

Foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

Oggetto: Servizio di studio in merito alla possibilità di impiego dei servizi di connettività erogati da costellazioni di tipo commerciale in regime di orbita bassa (c.d. Low Earth Orbit) – CIG _____.

Il sottoscritto/a nato/a
il..... a.....nella qualità
didell'Impresa..... con sede
in

codice fiscale/partita IVA
al fine di presentare offerta per la gara in oggetto, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38 comma 3, 46, 47, 77-bis D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del precitato D.P.R. 445/2000 per le dichiarazioni mendaci e falsità in atti ivi indicate, oltre alla sanzione dell'esclusione del concorrente dalla gara

DICHIARA

- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 94 e ss., del D.lgs n. 36/2023.
- di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano l'appalto oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- che le parti di appalto che intende subappaltare, sono le seguenti:
- di essere consapevole che non sarà possibile subappaltare l'integrale esecuzione del contratto, se non la parte dichiarata nel precedente punto e che richieste di subappalto diverse ed ulteriori non saranno autorizzate dalla Stazione Appaltante;
- di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto: delle condizioni contrattuali e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, ad esclusione di quelle previste per legge;
- di essere edotto ed accettare il patto di integrità, allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L.190/2012) riguardante gli obblighi di comportamento adottato dalla stazione appaltante, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di rendersi disponibile ad avviare anche prima della sottoscrizione del contratto e sotto riserva di legge, l'espletamento del presente appalto;

- di essere consapevole che, nel caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese con la presente il concorrente verrà esclusa dalla procedura o, se risultata aggiudicataria, decadrà dall'aggiudicazione della medesima;
- di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti;
- di non aver reso false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio
- di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione;
- di non aver omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- di non aver commesso significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;
- di essere *oppure* di non essere una micro, piccola o media impresa, come definita dall'articolo 2 dell'allegato alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (G.U.U.E. n. L124 del 20 maggio 2003);
- di adempiere, in caso di aggiudicazione, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ;
- di essere a conoscenza che la Stazione Appaltante si riserva di procedere d'ufficio a verifiche anche a campione in ordine alla veridicità della dichiarazione;
- di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali, riportata nel capitolato speciale;
- con riferimento al diritto di accesso agli atti da parte dei concorrenti rende la seguente dichiarazione (*selezionare la casella corrispondente al caso ricorrente*):

di autorizzare amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara qualora un concorrente voglia esercitare il diritto di accesso di cui all'art. 35 del D.Lgs. 36/2023;

(Oppure)

di non autorizzare l'esercizio del diritto di accesso di cui all'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 relativamente alle parti dell'offerta tecnica come espressamente specificate in apposita dichiarazione resa insieme all'offerta, in quanto

Data.....

Firma (*)

(*) La dichiarazione dovrà essere sottoscritta:

- dal legale rappresentante dell'operatore economico in caso di concorrente singolo;
- dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che costituiscono il raggruppamento in caso di consorzio o raggruppamento non ancora costituito;
- dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario nel caso di consorzio o raggruppamento già formalmente costituito;
- in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

MINISTERO DELLA DIFESA
STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

PATTO DI INTEGRITA'

Servizio di studio in merito alla possibilità di impiego dei servizi di connettività erogati da costellazioni di tipo commerciale in regime di orbita bassa (c.d. Low Earth Orbit) – CIG _____.

tra

la Stato Maggiore della Difesa – Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa – Area Procurement - Ufficio Contratti

e

l'..... (di seguito denominato Ateneo),
sede legale in, vian.....
codice fiscale/P.IVA, rappresentata da
..... in qualità di

<p>Il presente documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun partecipante alla gara in oggetto. La mancata consegna del presente documento, debitamente sottoscritto, comporterà l'esclusione automatica dalla gara.</p>
--

VISTO

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 avente per oggetto il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
- il Protocollo d'intesa siglato tra il Ministero dell'Interno e l'Autorità Nazionale Anticorruzione il 15 luglio 2014;
- il “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento” emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera del 9 settembre 2014;

- il “Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Difesa” approvato dal Ministro della Difesa il 22 marzo 2018;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione approvato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, e relativi allegati;
- i Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 del Ministero della Difesa;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Il presente Patto d’integrità stabilisce la formale obbligazione della Ditta che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, si impegna:

- a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- ad assicurare che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare o eludere la concorrenza e, comunque, di non trovarsi in altre situazioni ritenute incompatibili con la partecipazione alle gare dal Codice degli Appalti, dal Codice Civile o dalle altre disposizioni normative vigenti;
- ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti;
- a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell’esercizio dei compiti loro assegnati;
- a denunciare alla Pubblica Autorità competente ogni irregolarità o distorsione di cui sia venuta a conoscenza per quanto attiene l’attività di cui all’oggetto della gara in causa.

Il legale rappresentante della Ditta, inoltre, dichiara: - di non aver conferito incarichi ai soggetti di cui all’art. 53, comma 16- ter, del D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, così come integrato dall’art. 21 del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 e di non aver stipulato contratti di lavoro subordinato o autonomo con i medesimi soggetti; - di essere consapevole che, qualora emerga la violazione del suddetto divieto verrà disposta l’immediata esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

Art. 2 - La Ditta prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, comunque accertato dall’Amministrazione, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- esclusione del concorrente dalla gara;
- escussione della cauzione di validità dell’offerta;
- risoluzione del contratto;
- escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dalla stazione appaltante per 5 anni.

Art. 3 – Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2, in aderenza alle prescrizioni in materia di anticorruzione contenute nel d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014 e ss.mm.ii.:

- la Ditta si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto. Ne consegue, pertanto, che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 c.c., qualora la mancata comunicazione del tentativo di concussione subito risulti da una misura cautelare o dal disposto rinvio a giudizio, nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, per il delitto previsto dall’art. 317 c.p.;

- la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

Nei casi di cui al presente articolo, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. La Stazione appaltante, pertanto, comunicherà la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa al Responsabile per la prevenzione della corruzione che ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Quest'ultima potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui al d.l. 90/2014.

Art. 4 - Il contenuto del Patto di integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto. Il presente Patto dovrà essere richiamato dal contratto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Art. 5 - Il presente Patto deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale rappresentante della Ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. La mancata consegna di tale Patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

Art. 6 - Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del Patto d'integrità fra la Stazione appaltante ed i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Luogo e data

Per la Ditta:

**Il legale rappresentante
(sottoscrizione digitale)**

